

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"IBSPA - Italian Baseball Softball Players Association"

COSTITUZIONE, MARCHIO E SCOPI

Articolo 1) È costituita l'I.B.S.P.A. - Italian Baseball Softball Players Association, un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, apolitica e apartitica che opera in condizioni di piena autonomia nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati, sia come categoria che come singoli.


L'Associazione usa, come marchio per intero, un simbolo grafico raffigurante uno scudetto ornato da due mazze da baseball incrociate sul quale campeggiano una palla da baseball, una palla da softball ed una palla da baseball per ciechi, riportando le lettere "IBSPA", al di sotto della quale sono poste:

- a) tre fasce, quella a sinistra di colore verde, quella al centro di colore bianco e quella a destra di colore rosso;
- b) la sigla IBSPA in linguaggio Braille;
- c) la dizione sociale per esteso.

La Italian Baseball Softball Players Association intende usare anche più versioni ridotte del marchio sopradescritto, che saranno composte con gli elementi presenti nel marchio per intero.

Articolo 2) L'I.B.S.P.A. si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato della Repubblica Italiana, delle prescrizioni della F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball Softball) e nel precipuo interesse dei propri associati:

- a) la tutela degli interessi sportivi, morali, professionali, economici e legali dei propri associati;
- b) il potenziamento ed il miglioramento delle condizioni dei singoli associati, con particolare riguardo alla salute ed integrità fisica, fino al conseguimento di un completo sistema di sicurezza categoriale e sociale;

- 
- c) la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport del baseball e del softball:
in particolare l'I.B.S.P.A. potrà organizzare su tutto il territorio nazionale attività di promozione per giocatori e giocatrici di baseball e softball, mediante collaborazioni con ex giocatori e/o giocatrici professionisti e/o dilettanti, che condividano gli obiettivi perseguiti dall'I.B.S.P.A.;
 - d) la promozione di tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute o, comunque, sociali disagiati;
 - e) l'elevazione professionale, culturale ed economica per una sempre maggiore valorizzazione del prestigio della categoria nel contesto sociale e sportivo;
 - f) la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza, anche di tipo legale, nelle materie attinenti all'attività sportiva e le attività a questa connesse;
 - g) la rappresentanza nei rapporti con gli organi di informazione e nella negoziazione dei diritti d'immagine nel rispetto delle direttive emanate al riguardo dalla F.I.B.S.;
 - h) l'esercizio delle funzioni eventualmente attribuite nel merito dai Regolamenti della F.I.B.S..

SEDE E DURATA

Articolo 3) L'Associazione ha sede a Livorno.

La modifica della sede sociale può essere presa con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti e con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Articolo 4) La durata dell'Associazione è fissata fino all'anno 2050, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati.

ISCRIZIONE, OBBLIGHI, E DECADENZA

Articolo 5) Possono far parte dell'Associazione tutti i giocatori e le giocatrici italiani/e o stranieri/e di età maggiore di anni 16 che siano tesserati per società iscritte ai Campionati italiani del settore professionistico e non professionistico organizzati dalla F.I.B.S.; nonché i giocatori e le giocatrici italiani/e maggiori di 16 anni tesserati per Squadre iscritte a Campionati stranieri del settore professionistico o

dilettantistico. Per gli atleti minorenni vige l'obbligo di firma da parte di almeno un genitore o del tutore legale.

Articolo 6) Per iscriversi all'I.B.S.P.A., coloro che versano nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente Statuto, devono inoltrare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio Direttivo tramite l'apposito modulo.

La domanda deve essere accompagnata, a pena d'irricevibilità, dalla contabile di versamento per l'importo corrispondente alla quota di iscrizione, la cui misura viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno, da una copia della visita medico sportiva tipo B valida e con scadenza successiva ad un periodo di almeno novanta (90) giorni alla data di inoltro della domanda di adesione e una copia del documento d'identità in corso di validità.

La domanda di ammissione, che implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, deve comunque contenere l'espressa accettazione degli articoli che prevedono la concessione in esclusiva all'I.B.S.P.A., nei limiti e per le finalità ivi indicati, del diritto all'uso del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati. L'Associazione può accogliere tra gli associati anche persone non aventi i requisiti di cui al precedente art. 5 ma che siano dotate di specifiche ed elevate competenze e capacità professionali utili al perseguimento ed al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e saranno qualificati come "soci sostenitori". L'ammissione e l'esclusione dei "soci sostenitori" competono al Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi dell'art. 8.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza di due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di "soci onorari" per particolari benemerienze verso l'Associazione. I "soci sostenitori" ed i "soci onorari" hanno gli stessi diritti e doveri di quelli ordinari, salvo quanto previsto dagli artt. 9, 3° comma e 12.

Articolo 7) Sull'ammissione all'I.B.S.P.A. decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione che si riserva il diritto di valutare di accettare o respingere qualsiasi domanda inoltratagli.

L'ammissione implica l'adesione alla I.B.S.P.A. per un periodo determinato denominato "Campionato Solare". Un Campionato Solare ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Le domande di adesione alla I.B.S.P.A. potranno essere inoltrate a partire dal 1° ottobre ed entro e non oltre il 31 marzo dello stesso Campionato Solare.

L'adesione all'I.B.S.P.A. avrà efficacia dalla data della delibera del Consiglio Direttivo e decadrà con il termine del Campionato Solare in vigore.

L'eventuale rigetto della domanda verrà comunicato via mail e accompagnato dalla restituzione della quota di iscrizione entro dieci (10) giorni lavorativi; ad ogni richiedente verrà fornita la motivazione di rigetto alla propria domanda di ammissione.

Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso al Consiglio Direttivo mediante PEC o raccomandata a/r da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.

Il Consiglio Direttivo deciderà inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Articolo 8) Gli associati hanno il dovere:

- a) di attenersi alle previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- b) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
- c) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;
- d) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
- e) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

f) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9) I giocatori e le giocatrici cessano di far parte dell'Associazione:

- a) per recesso, esercitabile in ogni momento della stagione sportiva mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto dalla data di delibera dello stesso;
- b) per decorrenza del periodo di adesione, coincidente con la fine di ogni Campionato Solare;
- c) per sospensione temporanea o espulsione definitiva a seguito di procedimento disciplinare ritenuto grave dal Consiglio Direttivo e divenuto definitivo dalla Giustizia Sportiva;
- d) per morte, o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo;
- d) per estinzione dell'Associazione.
- e) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- f) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- g) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- h) quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Il giocatore o giocatrice in attesa di nuovo tesseramento rimane temporaneamente associato fino al termine del Campionato Solare in corso, fermo restando l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

ORGANI DELL'I.B.S.P.A.

Articolo 10) Sono organi dell'I.B.S.P.A.:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

ASSEMBLEA

Articolo 11) L'Assemblea Generale degli associati è formata da tutti gli atleti in attività regolarmente iscritti all'I.B.S.P.A., nonché da tutti i Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Ogni associato dovrà comunicare senza indugio in fase di iscrizione all'Associazione il proprio indirizzo anagrafico e un indirizzo e-mail e/o PEC presso i quali riceverà valide comunicazioni previste dal presente Statuto, avendo cura di comunicare eventuali modifiche che dovessero intervenire nel periodo di carica. Possono assistere alle assemblee tutti i tesserati F.I.B.S. indipendentemente se iscritti o meno all'I.B.S.P.A.; possono assistere altresì qualunque membro e tesserato al Comitato Nazionale Arbitri (C.N.A.), Comitato Nazionale Tecnici (C.N.T.), Comitato Nazionale Classificatori (C.N.C.) e qualunque rappresentante delegato delle società iscritte ai campionati F.I.B.S., nonché qualunque delegato rappresentante della Federazione Italiana Baseball Softball (F.I.B.S.).

Qualsiasi tesserato F.I.B.S. non iscritto alla I.B.S.P.A. non avrà diritto di voto in sede assembleare, sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 12) L'Assemblea Generale degli associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta durante lo stesso Campionato Solare, per provvedere all'esame della gestione sociale, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza.

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente autonomamente o se viene avanzata richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata non

oltre 20 (venti) giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 13) Le Assemblee si intendono validamente convocate dal Presidente dell'I.B.S.P.A. con avviso da spedirsi per lettera raccomandata e/o PEC e/o attraverso l'area utente presente sul sito www.ibspa.it riservata ai propri affiliati, ovvero mezzo equipollente che garantisca prova della ricezione, almeno 30 (trenta) giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.

Le Assemblee previste dal successivo art. 17 si intendono validamente convocate dal Presidente con avviso da spedirsi per lettera raccomandata e/o PEC e/o attraverso l'area utente presente sul sito www.ibspa.it riservata ai propri affiliati, ovvero mezzo equipollente che garantisca prova della ricezione, agli associati almeno 30 (trenta) giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli iscritti. Per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti. In seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti.

Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe alla stessa persona. Le deleghe dovranno essere apposte sul modulo che verrà inviato ad ogni rappresentante di squadra con la lettera di convocazione dell'Assemblea e presentate in originale, accompagnate da copia di documento d'identità del delegante, alla segreteria dell'I.B.S.P.A., ovvero all'Assemblea prima dell'inizio della medesima. Le deleghe che non siano su modulo e/o accompagnate dalla copia del documento d'identità saranno irricevibili e comunque inefficaci.

Articolo 14) Le Assemblee sono presiedute da un associato nominato in apertura di seduta che procede alla nomina di un Segretario. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

PRESIDENTE

Articolo 15) Il Presidente dell'I.B.S.P.A. è eletto dall'Assemblea Generale degli associati regolarmente iscritti ed è scelto tra tutti gli iscritti per almeno due stagioni sportive nell'ultimo quinquennio, salvo quello nominato nell'atto costitutivo in sede di costituzione dell'Associazione; il Presidente rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione; ha la firma sociale; presiede e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e nomina il Segretario.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale degli associati, salvo quello nominato nell'Atto Costitutivo in sede di costituzione dell'Associazione, regolarmente iscritti ed è composto da un numero minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 10 (dieci) membri e viene rinnovato ogni tre anni (salvo cause di forza maggiore).

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra tutti gli iscritti per almeno due stagioni sportive nell'ultimo quinquennio, salvo quelli nominati nell'Atto Costitutivo in sede di costituzione dell'associazione, e sono rieleggibili. Non possono far parte del Consiglio Direttivo della I.B.S.P.A. membri del Consiglio Direttivo di altre associazioni, sindacati o di qualunque tipo di rappresentanza riservate agli atleti di baseball, softball e baseball per ciechi che operano nel territorio nazionale.

In caso di parità di voti, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In caso di dimissioni e/o vacatio per qualsiasi motivo di uno dei membri subentrerà allo stesso colui che avrà ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni; si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri

che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 17) Il Consiglio direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Articolo 18) Il Segretario assiste il Presidente e dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo; esercita le funzioni di Tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, comprendendosi tra questi, le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione, nonché il rilascio di quietanze e ricevute.

Egli provvede alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e li trascrive negli appositi libri.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19) Il patrimonio sociale è rappresentato:

- a) dalle quote associative acquisite mediante tesseramento;
- b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati e/o da terzi;
- c) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione nell'osservanza delle forme di legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali e/o di mutualità.

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o

tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifici tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

UTILIZZO DEI DIRITTI D'IMMAGINE

ARTICOLO 23) Gli associati cedono all'Associazione i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l'ipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte e/o collezioni e/o concerna, comunque, riproduzioni relative a più giocatori e/o squadre.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 26) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in LIVORNO (LI) il 6 Settembre 2018:

Presidente: **Massimiliano Geri**

Vice Presidente: **Livinston Rafael Santaniello**

Segretario: **Stefano De Simoni**

Consigliere **Jason Michael Grilli**

Consigliere **Greta Cecchetti**

Consigliere **Alessandro Vaglio**

Consigliere **Eva Trevisan**

Consigliere **Marco Sabbatani**